



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° _____ del _____

TITOLO I
(Norme generali e comuni per il rilascio delle licenze)

Art. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli/autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolazione in conformità al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, che viene istituito nel territorio di questo comune, è disciplinato da:

- a) artt. 54 e 85 del 30 aprile 1992, n. 285;
- b) art. 244, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) artt. 86 e 121 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
- d) art. 158 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 6 maggio 1940, n. 635;
- e) D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- f) L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- g) L.R. 6 aprile 1996, n. 29;
- h) disposizioni del presente regolamento.

Troveranno applicazione, altresì, tutte le leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali se ed in quanto compatibili.

Art. 2

Oggetto del Regolamento e condizioni di esercizio

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio pubblico per il noleggio di:

- a) autoveicoli con conducente per il trasporto di persone, anche con servizio pubblico di piazza;
- b) autobus di rimessa con conducente per il trasporto di persone.

L'esercizio dell'attività di noleggio per autovetture e per autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente la immatricolazione di un solo veicolo.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Gli autoveicoli in servizio da noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza inferiore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" o sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo della medesima (art. 12 - comma 5 - L. 21/92).

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari o dei dipendenti impegnati nella guida dei mezzi autorizzati. Tale elenco, in copia autenticata, dovrà essere allegato all'autorizzazione amministrativa del titolare e dovrà contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente e collaboratore familiare.

Art. 3

Organico dei servizi

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli e degli autobus destinati ai servizi di noleggio con conducente per il trasporto di persone, è determinato dalla Giunta Municipale, fermo restando le licenze comunali di esercizio in corso.

Nell'eventuale aumento del numero delle autorizzazioni o licenze, la Giunta Comunale dovrà tenere conto dei sottoelencati criteri indicati dalla circolare assessoriale n. 465 del 30 settembre 1999 e previa apposita relazione da parte del Responsabile del Servizio:

- a) dall'aumento della popolazione residente e fluttuante nel Comune;
- b) numero dei posti letto offerto dalle strutture alberghiere e ricettive;
- c) degli impianti industriali;
- d) delle scuole;
- e) delle strutture sanitarie;
- f) delle associazioni religiose, culturali e sportive;
- g) dell'eventuale economia a carattere turistico.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio della professione di autonoleggio

L'esercizio della professione di autonoleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità professionale, acquisita ai sensi del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la competente Camera di Commercio II.AA., ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/92;
- c) titolarità di apposita autorizzazione o licenza rilasciata dal Comune per ogni autoveicolo o autobus impegnato nel servizio di noleggio;

Art. 5

Autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio con conducente

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per le attività previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 2, vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso, per soli titoli, ad imprenditori pubblici o privati che abbiano i sottoelencati requisiti:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) avere la residenza anagrafica o la sede legale, qualora trattasi di società, nel territorio comunale da almeno tre anni;
- 3) avere la disponibilità del mezzo sia in proprietà diretta o nelle forme di locazione finanziarie (leasing, etc...);
- 4) avere la disponibilità di una rimessa per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale;
- 5) essere in possesso dell'idoneità professionale di cui alla L.20 dicembre 1991, n. 448;
- 6) essere iscritto nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la competente Camera di Commercio II.AA. (art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21);
- 7) non avere in corso procedure fallimentari, né essere stato soggetto a procedure fallimentari;
- 8) essere in possesso di requisiti morali di cui al D.L. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9) essere in possesso della prescritta patente di guida, nonché del relativo certificato di abilitazione professionale e precisamente:
 - per le autovetture da noleggio con conducente, nonché servizio di piazza (Cat. K-B);
 - per gli autobus da noleggio con conducente per il trasporto di persone (Cat. K-D);
- 10) avere capacità e mezzi finanziari al disimpegno del servizio.

Art. 6

Contenuti del bando di concorso

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- c) elencazione di titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

- d) indicazione dei criteri per la valutazione dei titoli e schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente, oltre alle generalità anagrafiche, la specificazione del titolo e delle caratteristiche del veicolo.

Art. 7

Criteri di valutazione dei titoli

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, si determinano i criteri di valutazione dei titoli come appresso indicato.

- a) idoneità professionale conseguita a norma del D.M. 20 dicembre 1991, n.448..... **punti 5;**
- b) diploma di laurea..... **punti 4;**
- c) diploma di maturità/scuola media superiore di 2° grado..... **punti 3;**
- d) servizio prestato in qualità di dipendente presso una impresa di noleggio con conducente per l'attività di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 ... **punti 2** (per ogni semestre di effettivo servizio prestato e fino ad un massimo di sei semestri; il semestre viene arrotondato all'unità superiore se il servizio prestato è superiore a tre mesi).

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al concorrente che ha un reddito inferiore ed in caso di parità al concorrente che ha un maggiore carico familiare; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Art. 8

Titoli di preferenza e di precedenza

Costituisce titolo di precedenza per la concessione delle licenze o autorizzazioni previste dal presente regolamento:

- a) essere stato conducente di vetture per il servizio di piazza, con espressa rinuncia di dette attività;
- b) essere in possesso dei titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impiegati pubblici.

Nel caso di parità dei titoli l'assegnazione della licenza viene fatta secondo i criteri di cui al precedente art. 7, comma ultimo del presente regolamento.

Art. 9

Ufficio per la valutazione dei titoli

L'Ufficio per la valutazione dei titoli sarà nominato con determinazione del Sindaco ed i suoi membri, distinti per profilo professionale saranno scelti tra il personale dipendente e precisamente:

- Responsabile del Servizio Area di Vigilanza, con le funzioni di Presidente dell'Ufficio;
- Responsabile del Servizio Tecnico, membro dell'Ufficio;
- Responsabile del Servizio Comunale preposto a noleggio, membro dell'Ufficio con le mansioni anche di Segretario.

L'Ufficio sotto la responsabilità del Presidente, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli, predisporrà la graduatoria finale.

Art. 10

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito finale, redatta dall'Ufficio di cui al precedente art. 9, procede all'assegnazione del titolo per l'esercizio dell'attività di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, la cui autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Nel provvedimento Amministrativo verrà indicato l'automezzo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e le caratteristiche dello stesso.

Il rilascio di licenza o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abilitazione alla guida di veicoli (patente di guida);
- 2) certificato di abilitazione professionale di cui al D.M. 20/12/1991, n. 448;
- 3) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21);
- 4) certificato di residenza comprovante la residenza anagrafica o la sede legale, se trattasi di società, di almeno tre anni nel territorio comunale;
- 5) copia autenticata del titolo comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che si intende immettere nel servizio di noleggio con conducenti;
- 6) copia autenticata del titolo comprovante la disponibilità di una rimessa ove stazionerà il mezzo per il servizio;
- 7) certificato o autocertificazione del possesso della cittadinanza italiana;
- 8) dichiarazione attestante il possesso di mezzi finanziari adeguati per il disimpegno del servizio;
- 9) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- 10) possesso dei requisiti morali di cui al D.L. 490/94, nonché la dimostrazione di non avere in corso procedure fallimentari né di essere stato soggetto a procedure fallimentari.

Nel caso in cui il subentrante, per mortis causa, risulti un soggetto sprovvisto di idoneità professionale (D.M. 20/12/1991, n. 448) la Giunta Comunale sospende

l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, l'assegnatario non acquisisca la idoneità professionale sopraccitata, l'assegnazione del titolo verrà dichiarata decaduta e, quindi, messa di nuovo a concorso.

Art. 11

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività da noleggio con conducente di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 è illimitata, fatti salvi i casi in cui la stessa potrà essere ritirata secondo quanto previsto dai successivi artt. 13, 14, 15.

Essa è soggetta alla revisione comunale, secondo le vigenti disposizioni del nuovo Codice della strada (D. L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 12

Inizio dell'attività di noleggio

Il richiedente, dichiarato assegnatario, conseguita l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, ha l'obbligo di iniziare l'attività stessa entro sei mesi, decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento autorizzatorio. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di mesi dodici, qualora l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa di forza maggiore.

Art. 13

Trasferibilità dell'autorizzazione per subingresso

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, per "atto tra vivi o mortis causa", comporta di diritto il trasferimento della stessa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

Il subentrante, alla data dell'atto di conferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al Comune.

Qualora a decorrere dalla data di conferimento dell'attività (atto tra vivi o mortis causa) non inizi l'attività entro mesi sei, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte può iniziare l'attività dopo avere conseguito l'autorizzazione comunale.

Qualora lo stesso non richieda l'autorizzazione entro sei mesi dal conseguimento del titolo ex "mortis causa" e non ottenga l'autorizzazione medesima entro uno anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale per "mortis causa" è autorizzato a favore, solamente, di uno degli eredi (salvo che trattasi di società), previa dichiarazione di rinuncia, formulata nei modi di legge, da parte degli altri coeredi.

Il subentrante nell'attività di noleggio con conducente, per "atto tra vivi o mortis causa", per potere richiedere l'autorizzazione di trasferimento nella titolarità deve essere in possesso di:

- titolo di proprietà per il conferimento dell'attività o successione "mortis causa";
- idoneità professionale di cui al D.M. 448/91;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 6 della legge 21/92);

Lo stesso deve essere, altresì, in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 10.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per "atto tra vivi" dovrà attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedura all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

La licenza o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente per i veicoli di cui alla lettera b) del precedente art. 2 (autobus) non può essere ceduta o venduta se non dopo tre anni dalla data di inizio dell'attività.

Art. 14

Revoca della licenza o autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente viene revocata nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio e previsti dal precedente art. 10;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia titolare dell'autorizzazione o se dipendente/collaboratore familiare non sia in possesso dei requisiti di cui al D.M. 448/91 e dell'art. 6 della legge 21/92;
- c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) quando il titolare dell'autorizzazione o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie o sanitarie;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, appena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificato recidività in violazioni varie del presente regolamento;

- g) quando sia stata trasferita la residenza anagrafica o sede legale in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 15

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente viene a decadere senz'altro per:

- a) mancato inizio dell'attività entro il termine stabilito al precedente art. 12;
- b) l'esplicita dichiarazione scritta da parte del titolare di rinuncia all'autorizzazione,
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi dodici, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) fallimento del titolare dell'autorizzazione;
- e) cessione dell'attività;
- f) morte del titolare.

TITOLO II

(Verifiche dei veicoli e norme per il servizio pubblico di noleggio con conducente)

Art. 16

Obbligo delle verifiche

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'immissione nel servizio e poi, una volta all'anno, a collaudo e successiva revisione secondo le vigenti disposizioni in materia, così come stabilito dal D.L. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometro con gradazione progressiva, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare diritto di controllo in qualsiasi momento.

Art. 18

Sostituzione dei veicoli

Non sono consentite sostituzioni di veicoli senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio afferente l'attività di noleggio con conducente ed esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano fermi per riparazione e limitatamente al periodo di fermo.

Il veicolo di prescrizione potrà circolare, avvalendosi dell'autorizzazione comunale, dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 19

Trasporto dei portatori di handicaps

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicaps e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità, (art. 26 – legge n. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate”, legge 30/3/1971, n. 118 e Regolamento approvato con D.P.R. 27/04/1978, n. 3840).

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicaps deve essere effettuato gratuitamente.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, secondo i criteri dettati dal D.M. 20 Aprile 1993 e dalle vigenti direttive dell'Assessorato Regionale Trasporti.

Art. 21

Facoltà di stazionamento delle autovetture su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza (vedi art. 2, lett.a).

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art.105 del T.V. 1740 dell'8/12/1933, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.

Art. 22

Sospensione della corsa

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altre cause di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art.23

Disposizione dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 24

Responsabilità nell'esercizio di noleggio con conducente

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti , sia direttamente che indirettamente , in dipendenza o connessione al rilascio, ed all'esercizio dell'autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa , rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti di auto-veicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art.25

Obblighi per i conducenti di veicoli da noleggio

I conducenti di veicoli da noleggio ,nell'espletamento del servizio debbano comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) tenere costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti inerenti l'attività del servizio, compresa l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività, nonché una copia del presente regolamento, ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambio di domicilio o di rimessa;
- c) sottoporre il mezzo alle verifiche annuali, così come predisposto nel presente regolamento;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse ;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che verranno richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa il veicolo e nel caso che venga reperito un oggetto dimenticato dall'utente, adoperarsi per la restituzione, anche depositando lo stesso presso il corpo di Polizia Municipale.

Art. 26

Divieti per i conducenti dei veicoli di noleggio

Ai conducenti di veicoli da noleggio è fatto divieto di:

- a) procurarsi la corsa con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- b) effettuare servizi e itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche sugli itinerari fissi non esistono servizi pubblici di linea;
- c) fare salire sul veicolo persone estranee a quelle che l'anno noleggiato , anche durante periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
- e) portare animali propri nel veicolo;
- f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
- g) chiedere, a qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita fatti salvi ^{verso} i diritti ~~presso~~ la persona che avesse cagionato danni ai veicoli;
- h) fermare il veicolo od interrompere il servizio, salvo espressa richiesta dell'utente o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo pubblico.

Art. 27

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio dovranno essere indirizzati agli organo addetti alla vigilanza che, esperiti gli opportuni accertamenti, informano il Responsabile del Servizio dei provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni veicolo da noleggio con conducente è obbligatorio esporre in posizione ben visibile e leggibile l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio cui individuare il reclamo.

Art. 28

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale ed agli Agenti di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 29

Idoneità dei mezzi per il servizio di noleggio

La Polizia Municipale dispone tutte le volte che se ne ravvisi la necessità le necessarie verifiche sulla idoneità del mezzo immesso nel servizio.

La presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo od alla revisione annuale ai fini della sicurezza, giusto quanto disposto dagli artt. 80 e 93 del D.L. n. 285/92, è subordinata a Nulla Osta da parte della Polizia Municipale.

Le procedure di cui ai superiori commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo.

Art. 30

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste dalle norme per la disciplina della circolazione stradale approvate con D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, sono così punite:

- 1) con sanzione amministrativa del tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 2) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 520,00 per le seguenti violazioni:
 - a) dell'art. 2, comma 4, relativo alla mancata esposizione sul veicolo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - b) dell'art. 25, lett. a), sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - c) dell'art. 25 lettere b), c), d), e), f), g);
 - d) agli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte dei noleggiatori provenienti da comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;

- e) agli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- f) agli obblighi di cui all'art. 26, lett. c), d), e), f), g), h);
- g) alla mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio comunale cui indirizzare i reclami (art. 27, 2° comma).

TITOLO III **(Disposizioni finali)**

Art. 31

Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, comma 6° del T.U.L.O.C.P. 3 maggio 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui alla normativa indicata all'art. 1, a norme attinenti e ad altri regolamenti comunali che possano direttamente od indirettamente avere applicazione in materia e che non siano in contrasto con il presente regolamento.